

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

18.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE POMERIDIANA DI LUNEDÌ 23 OTTOBRE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):			
Provvidenze per i centri rurali nella zona del Tavoliere di Puglia e del Volturno.	354		
Aumento del numero di pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia	355		
Sistemazione finanziaria del comune di Vicenza	355		
Convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1939-XVII, n. 725, 19 maggio 1939, a. XVII, n. 754, 29 maggio 1939-XVII, n. 763, 16 giugno 1939-XVII, n. 882 e 23 giugno 1939-XVII, n. 883, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39	356		
Convalidazione dei Regi decreti 13 luglio 1939-XVII, n. 1072 e 22 luglio 1939, a. XVII, n. 1088, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40	356		
		Convalidazione dei Regi decreti 28 luglio 1939-XVII, n. 1121, 9 agosto 1939, a. XVII, n. 1195, 18 agosto 1939-XVII, n. 1293 e 24 agosto 1939-XVII, n. 1294, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40	356
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1347, concernente assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1939-40	356
		Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario	357
		Autorizzazione della spesa di lire 4,500,000 per la costruzione di nuove caserme dei carabinieri Reali nei pressi di Villa Savoia di Roma	357
		Autorizzazione di spesa di lire 15,000,000 per completare la sistemazione stradale e le opere relative ai servizi generali della zona industriale di Apuania.	357

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge dei Regi decreti-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1341 e 22 settembre 1939-XVII, n. 1407, concernenti maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1939-40	358
Aumento del contributo governativo annuo stabilito per il funzionamento del Regio Istituto Italiano per la storia antica e dell'annessa scuola di storia antica	358
Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a svolgere la propria attività nel Regno di Albania a favore del personale civile e militare.	358
Aumento della partecipazione dello Stato alla formazione, del capitale della Società anonima per imprese etiopiche, con sede in Roma	359
Maggiori poteri al Governatore generale dell'Africa orientale italiana nella gestione del bilancio per l'esercizio 1939-40	359
Trasferimento allo Stato della Villa Madama di Roma	359
Costruzione di nuovi edifici postali e telegrafici	359
Provvedimenti per la sistemazione finanziaria del comune di Palermo. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	360
Ulteriori provvedimenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, « I. N. C. I. S. », per la costruzione nell'Africa orientale italiana di abitazioni per il personale civile e militare	361
Contributo straordinario per la colonizzazione della Nurra	361
Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del Ministro plenipotenziario di prima classe Giovanni Marchi.	362
Appannaggio di S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta Duca di Spoleto	362
Assegnazione alla Gioventù Italiana del Littorio di un contributo annuo dello Stato, in aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore.	362
Aumento del fondo di dotazione della Sezione Autonoma di Credito Cinematografico istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro	362
Concessione di un contributo straordinario per gli impianti idroelettrici da costruire in Sicilia ed in Sardegna. (<i>Approvato con emendamento</i>)	364

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Modificazioni al Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, riguardanti la costituzione ed il funzionamento della Commissione Centrale delle imposte	355
Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei redditi derivanti dalla produzione di pellicole a lungo ed a corto metraggio dichiarate nazionali	362
Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):	
Finanziamenti previsti dal Regio decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e dal Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574	364
Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a contrarre mutui per lire 100 milioni ed altri provvedimenti	364
Contrattazioni dei titoli a termine	364
Trasformazione dell'« Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie » in « Ente nazionale per le Tre Venezie ».	364
Aumento del contributo governativo annuo stabilito per il funzionamento del Centro nazionale di studi sul rinascimento	364
Assunzione da parte del Demanio dello Stato del compendio termale delle Acque della Salute di Livorno	364
Istituzione dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo	364
Illegittime richieste di contribuzione e messa in esazione di tributi e contributi legalmente non dovuti	364

La riunione comincia alle 16.

PRESIDENTE. Costata che la Commissione è in numero legale.

ARCIDIACONO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione antimeridiana, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per i centri rurali nella zona del Tavoliere di Puglia e del Volturmo. (407)

BRIZI, *Relatore*, rileva che l'articolo 1 del disegno di legge è ispirato a quanto lo Stato già compì per la costruzione delle città e borgate nell'Agro Pontino (col decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1921). Del pari, dunque, le opere, riconosciute di carattere statale, per la costruzione di nuovi centri e

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

borgate rurali nel Tavoliere e nel Volturmo, saranno di pertinenza ed a totale spesa dello Stato; si tratta di assicurare ai coloni gli indispensabili elementi di vita civile e sociale, e di presidiare così la grandiosa attività di colonizzazione.

Tali opere sono oggetto di concessioni da parte del Ministero dell'agricoltura, alla Opera Nazionale dei Combattenti, cui la trasformazione fondiaria è affidata, previa approvazione da parte del Ministero dei progetti compilati dall'Opera Nazionale stessa.

Ricorda come allo speciale finanziamento dell'attività di bonifica nel Tavoliere e nel Bacino del Volturmo provvide già il Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1847, il quale anche introduceva variazioni (con aumenti e diminuzioni) di limiti d'impegno e di stanziamenti, stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12. Sicchè il provvedimento in esame non implica nuova spesa, in quanto le nuove opere si sono fatte rientrare nel programma quindicennale utilizzando le disponibilità di fondi, di cui alla ricordata legge 13 gennaio 1938-XVI (lire tre miliardi).

E poichè era stato già concretato il programma delle opere del biennio 1939-41, è stato necessario anticipare nel tempo tanto i limiti di impegno, quanto gli stanziamenti di cui a tale legge.

Il provvedimento in esame prevede, infatti, un aumento dei limiti di impegno negli esercizi 1939-40 al 1941-42, con corrispondente diminuzione di quelli degli ultimi esercizi 1949-50 al 1951-52. Conseguentemente, sono stati variati anche gli stanziamenti, tenendo a base il criterio che i lavori avranno uno sviluppo triennale.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, riguardante la costituzione ed il funzionamento della Commissione centrale delle imposte. (385)

BRIZI, *Relatore*, fa presente che per questo disegno di legge, pur non essendovi emendamenti, potrebbe essere opportuno sentire il Ministro delle finanze per qualche

delucidazione in merito ad alcuni desideri espressi da organismi interessati.

SUVICH comunica che è stato fatto presente il dubbio se sia conveniente che vengano chiamati a far parte della Commissione Centrale delle imposte i rappresentanti dell'Avvocatura erariale che — dovendo professionalmente sostenere la tesi di parte — non sembrano perfettamente qualificati a disimpegnare la funzione di giudici.

PRESIDENTE prega il relatore ed il camerata Suvich di sentire il Ministero competente e le organizzazioni interessate.

Rinvia la discussione del disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Aumento del numero di pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia. (360)

PAROLARI, *Relatore*, rileva che col disegno di legge in esame, tenuto conto delle concessioni di decorazioni dell'Ordine Militare di Savoia fatte per la campagna d'Africa e di Spagna, si allargano i limiti fissati dal decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847 per la concessione delle decorazioni stesse, elevandosi da 625 a 700 il limite previsto per la concessione delle pensioni annesse al grado di Cavaliere dell'Ordine. Il provvedimento consente anche la concessione in soprannumero di pensioni nei gradi inferiori, verificandosi vacanze nei gradi superiori dell'Ordine. Il disegno di legge, che ha una modestissima portata finanziaria, merita tutta la considerazione della Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Sistemazione finanziaria del comune di Vicenza (440).

PAROLARI, *Relatore*, rileva le gravi difficoltà finanziarie in cui si dibatte il comune di Vicenza da molti anni, soprattutto a causa di onerosi mutui contratti.

Col disegno di legge in esame si viene incontro alle esigenze di tale città, unificando i mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la estinzione in 50 anni. Inoltre la stessa Cassa depositi e prestiti concede un nuovo mutuo di 15 milioni di lire, anch'esso ammortizzabile in 50 anni, per estinguere prestiti particolarmente gravosi del comune. Infine si

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

concede un contributo annuo di 150,000 lire per 10 anni.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1939-XVII, n. 725, 19 maggio 1939-XVII, n. 754, 29 maggio 1939-XVII, n. 763, 16 giugno 1939-XVII, n. 882 e 23 giugno 1939-XVII, n. 883, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39. (325)

PESENTI, *Relatore*, chiarisce che i prelevamenti dal fondo di riserva di cui al presente disegno di legge si riferiscono all'esercizio finanziario 1938-39 ed ammontano complessivamente a 26,267,668 lire. Le spese per cui sono occorse tali somme concernono il Ministero delle finanze per 2,875,000 lire, il Ministero di grazia e giustizia, per 20,000 lire ed il Ministro dell'interno per 23,372,668 lire.

I prelevamenti sono stati giustificati da ragioni di necessità ed urgenza, per attuare la convenzione per l'Unione doganale col Regno di Albania, per spese relative a funzioni pubbliche e feste governative, per l'Opera nazionale di assistenza all'Italia rendita, per i locali della biblioteca del Ministero della giustizia, per le istituzioni pubbliche di beneficenza e per il servizio di investigazione politica.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei Regi decreti 13 luglio 1939-XVII, n. 1072, e 22 luglio 1939-XVII, n. 1088, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40. (327)

PESENTI, *Relatore*, fa presente che i prelevamenti contenuti nei decreti 1072 e 1088 del 1939 concernono l'esercizio finanziario 1939-40 ed ammontano complessivamente a lire 8,935,000. Di tale somma 935,000 sono

state assegnate per spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed 8 milioni per il servizio di investigazione politica. Anche queste spese hanno avuto carattere di necessità e di urgenza.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei Regi decreti 28 luglio 1939-XVII, n. 1121, 9 agosto 1939-XVII, n. 1195, 18 agosto 1939-XVII, n. 1293, e 24 agosto 1939-XVII, n. 1294, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40. (328)

PESENTI, *Relatore*, rileva che anche i prelevamenti dal Fondo di riserva di cui al presente disegno di legge sono stati resi necessari per far fronte a spese impreviste ed urgenti ed hanno attinenza con l'esercizio finanziario 1939-40. Con tali fondi si è provveduto ad assicurare il funzionamento delle Commissioni e degli Uffici per l'esecuzione dell'Accordo italo-tedesco relativo all'Alto Adige ed al servizio di investigazione politica. È stata anche concessa una sovvenzione alla casa dei garibaldini in Gaeta.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1347, concernente assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40. (387)

PESENTI, *Relatore*, rileva che col presente disegno di legge si provvede a ratificare non già altri prelevamenti dal fondo di riserva bensì assegnazioni di nuovi fondi per alcuni bilanci dell'esercizio in corso. E ciò per fronteggiare le esigenze connesse alla situazione internazionale. Le maggiori assegnazioni ammontano complessivamente a 922 milioni, di cui 300 per il Ministero della guerra, 300 per quello della marina, 200 per

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'aeronautica, 117 per l'Africa Italiana e 5 per l'educazione nazionale.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario (446).

PESENTI, *Relatore*, dà ragione delle variazioni, contenute nel disegno di legge in esame, per i bilanci dei diversi Ministeri ed aziende autonome per l'esercizio 1939-40. Per quanto riguarda il bilancio dello Stato le variazioni portano aumenti per 362,516,837.35 e diminuzioni per 3,800,316; un totale quindi di spese di lire 358,716,521.35 che, decurtate di 9,665,000 lire di maggiori entrate, danno una differenza di lire 349,051,521.35. Con tali variazioni si è provveduto ad integrare i bilanci di provincie deficitarie, al rimpatrio degli italiani all'estero, ad ulteriori spese per l'esposizione di New York, all'acquisto di autovetture per lo Stato, all'acquisto di alcuni palazzi da destinare a Comandi Militari ed a pubblici servizi, ad erogazioni a favore della fondazione « Figlie del Littorio » e ad altre necessità. Quaranta milioni sono stati erogati per opere di bonifica e di irrigazione, 40 milioni per sovvenzioni a linee aeree civili, 20 milioni per accelerare la costruzione di stabili per la industria alberghiera, 18 milioni per cavi telefonici vari. Si è anche provveduto a favorire l'assorbimento della lana nazionale con oltre 16 milioni di lire, mentre altre somme sono state erogate per diverse altre importanti ragioni. In particolare sono stati stanziati 9 milioni di lire per spese riguardanti il Corpo di Polizia coloniale ed 8 milioni per integrazione di bilanci di Regie Università e di Istituti superiori.

Per i servizi civili e politici in Albania l'assegnazione di 185 milioni è stata portata a 235 milioni. La maggiore somma viene anticipata al Governo albanese per l'organizzazione della Milizia fascista, per le spese di impianto e primo funzionamento della Milizia forestale e per esigenze di pubblica sicurezza. Viene anche aumentato a 10 milioni il contributo a favore del Comitato

Olimpico Nazionale Italiano per l'esercizio finanziario 1939-40.

Dall'esame delle finalità cui le variazioni hanno servito, si rileva la giustificazione del provvedimento adottato.

È certo che la erogazione delle somme viene fatta con la maggiore ponderatezza.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 4,500,000 per la costruzione di nuove caserme dei Carabinieri Reali nei pressi di Villa Savoia in Roma. (371)

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, segnala l'urgenza che si è determinata di provvedere alla costruzione di due nuove caserme in prossimità di Villa Savoia per alloggiarvi le forze di polizia dei Carabinieri Reali che hanno ancora sede nell'interno di Villa Savoia e in un'altra proprietà privata di Sua Maestà il Re Imperatore. Per eliminare siffatte servitù non compatibili con la libera disposizione della proprietà privata del Sovrano, ed anche perchè i capannoni dove sono attualmente alloggiate queste forze si trovano in condizioni di stabilità precarie, è necessario provvedere a sistemare definitivamente e convenientemente siffatto servizio. A questo provvede il disegno di legge in esame col quale si autorizza la spesa di 4 milioni e 500,000 lire per la costruzione di due caserme, dei relativi Comandi e posto di guardia.

Il finanziamento è ripartito in tre annualità di 1,500,000 lire.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spese di lire 15 milioni per completare la sistemazione stradale e le opere relative ai servizi generali della zona industriale di Apuania. (372)

GUZZELONI, *Relatore*, ricorda che nel luglio 1938 venne istituita la zona di Apuania e contemporaneamente si dichiaravano di pubblica utilità le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona. Venivano

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

concesse importanti facilitazioni ed agevolazioni fiscali e veniva autorizzata la spesa di 11,500,000 lire per i lavori di sistemazione stradale e per altre opere indispensabili.

La somma suddetta peraltro, essendo inferiore a quella che fin dall'anno scorso appariva necessaria, rende indispensabile il nuovo stanziamento di 15 milioni di lire, come è disposto nel disegno di legge in esame. Si tratta di una zona industriale di particolare importanza, ove sorgeranno numerosi stabilimenti: finora ne sono stati autorizzati 36.

Le principali opere, cui si provvederà con i nuovi stanziamenti sono, fra l'altro il Ponte Frigido, i due sottopassaggi ferroviari con relative rampe di accesso, a Candia e Avenza, un binario ferroviario di raccordo tra la zona industriale e la ferrovia marmifera sul porto di Carrara.

Lo stanziamento quindi è pienamente giustificato.

MORSELLI raccomanda che siano sollecitati i lavori affinché gli stabilimenti sorgano trovando già le condizioni generali per un buon esercizio.

GUZZELONI, *Relatore*, fa propria la raccomandazione del camerata Morselli la quale del resto non può non essere condivisa dalla intera Commissione generale del Bilancio.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1341, e 22 settembre 1939-XVII, n. 1407, concernenti maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1939-40. (388)

BRUNI, *Relatore*, rileva che col presente disegno di legge si ratifica l'aumento di complessive lire 16,000,000 dello stanziamento del bilancio dell'interno per l'esercizio 1939-40, relativo a spese per il servizio di investigazione politica. Il provvedimento è giustificato da esigenze inderogabili ed urgenti.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo governativo annuo stabilito per il funzionamento del Regio Istituto Italiano per la storia antica e dell'annessa scuola di storia antica. (391)

GIGLIOLI, *Relatore*, fa presente che il Regio Istituto Italiano per la storia antica ha una dotazione di sole 50,000 lire, mentre altri analoghi Istituti hanno una dotazione di 100,000 lire.

L'Istituto di cui trattasi è d'altra parte il più antico, ed ha compiti molto vasti. Di qui la necessità di aumentare la dotazione di altre 50,000 lire, per assicurare l'attività scientifica e didattica dell'Istituto stesso.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a svolgere la propria attività nel Regno di Albania a favore del personale civile e militare. (394)

LA ROCCA, *Relatore*, rileva che con questo disegno di legge si assegnano all'I. N. C. I. S. 20 milioni di lire per la costruzione di alloggi in Albania.

La sovvenzione è resa necessaria dal fatto che, mancando il regime ipotecario in Albania, all'I. N. C. I. S. non è dato ricorrere ad Enti mutuanti come fa nel Regno, non potendo prestare la dovuta garanzia. È a ritenere che a tale somministrazione di fondi ne seguiranno altre, essendo previsto un fabbisogno complessivo di 50 milioni di lire.

La somma di venti milioni sarà restituita dall'I. N. C. I. S. con l'interesse del 5 per cento: lo Stato corrisponderà il normale contributo del 2 per cento.

Afferma che il provvedimento è quanto mai opportuno ed urgente, data la deficienza di alloggi in Albania.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento della partecipazione dello Stato alla formazione del capitale della Società Anonima per Imprese etiopiche con sede in Roma. (395)

BOLZON, *Relatore*, rileva che la Società anonima per imprese etiopiche ha predisposto un importante programma di lavoro al fine soprattutto di sfruttare le sue concessioni minerarie in Africa orientale italiana. Per assicurare lo svolgimento di tale programma il disegno di legge prevede un versamento di 13 milioni di lire, in modo da completare l'aumento del capitale fino a 35 milioni di lire. Tale somma viene posta a carico del bilancio del Ministero delle finanze in due quote di lire 6 milioni per l'esercizio finanziario 1939-1940, e di 7 milioni per l'esercizio 1940-41.

Afferma che il provvedimento merita la piena approvazione della Commissione, perchè esso consentirà alla società di poter iniziare lo sfruttamento dei giacimenti di platino e di oro nell'ovest etiopico, che pare rendano bene. Si tratta quindi anche di un buon impiego di capitale.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Maggiori poteri al Governatore Generale dell'Africa Orientale Italiana nella gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 1939-40. (406)

BOLZON, *Relatore*, riconosce la opportunità di questo provvedimento col quale si concedono al Governatore generale dell'Africa orientale italiana più ampi poteri, rispetto alle norme del vigente ordinamento amministrativo contabile, per la gestione del bilancio 1939-40, a simiglianza di quanto si è fatto per la Libia. Anzichè concedere altri milioni si dà al Governatore la facoltà di impiegare i fondi di cui dispone nel modo ritenuto migliore. Tale libertà di amministrazione darà anche modo di costituire con eventuali avanzi di bilancio un fondo di riserva per spese straordinarie e di pubblica utilità.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Trasferimento allo Stato della Villa Madama di Roma. (396)

GIGLIOLI, *Relatore*, ricorda che Villa Madama, che fu già dei Medici, passò dai Borboni ai Principi Dentice di Frasso e, attualmente nè è proprietaria una Società anonima con capitale di 3 milioni di lire. L'edificio è in buone condizioni e la Villa è stata riordinata in modo da costituire un complesso patrimoniale comodo e decoroso per ospitare rappresentanze estere ed alte personalità politiche. La stima, effettuata dai tecnici finanziari, si aggira intorno ai 17 milioni di lire. Con questo disegno di legge si autorizza lo Stato ad acquistare la villa predetta per una somma non eccedente appunto i 17 milioni di lire.

È sicuro di interpretare il pensiero della Commissione raccomandando alla finanza di economizzare sul prezzo di acquisto nella maggiore misura possibile.

SUVICH afferma che, a parte la questione del prezzo, l'acquisto di Villa Madama risponde soprattutto ad una ragione di prestigio. L'Italia finora era costretta a dare alloggio negli alberghi a personalità illustri, ospiti del Governo italiano.

CERUTTI GIUSEPPE crede che, per assicurare l'acquisto ad un prezzo minore, occorrerebbe fin d'ora ridurre il prezzo massimo autorizzato nel progetto.

PRESIDENTE rileva che dalla discussione è emerso chiaro il convincimento generale della utilità dell'acquisto ed il desiderio della Commissione che il prezzo sia contenuto in una cifra minore dei 17 milioni di lire previsti nel disegno di legge. È sicuro che la finanza terrà conto della raccomandazione della Commissione.

Pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Costruzione di nuovi Uffici postali e telegrafici. (397)

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, afferma che l'autorizzazione di fondi contenuta nel disegno di legge è giustificata dalla necessità di portare a termine costruzioni di uffici postali e telegrafici in diverse città d'Italia, e di costruire un nuovo edificio postale e telegrafico nella città di Zara. A tal fine la

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Direzione generale delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad investire per un quinquennio una parte dell'avanzo netto di gestione nella misura di 2 milioni per ciascun anno.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la sistemazione finanziaria del comune di Palermo. (403)

PALERMO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge contiene due ordini di provvedimenti intesi a sistemare il bilancio del Comune di Palermo.

Per sanare il disavanzo organico di competenza del Comune e per colmare le deficienze riscontrate in alcuni servizi comunali, viene concesso un contributo governativo di 125 milioni di lire ripartito in cinque annualità. Inoltre la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di 52 milioni di lire per sopperire ai disavanzi accumulatisi negli esercizi precedenti. Tale mutuo però viene ad essere decurtato di quel tanto che il comune di Palermo potrà ricavare dalla vendita della propria Azienda del Gas e da eventuali abbuoni che potesse ottenere dai creditori.

Poichè si prevede che le condizioni finanziarie del Comune avranno un miglioramento sia dal risanamento stesso del bilancio sia dalla zona industriale che si andrà a creare e che accrescerà la capacità contributiva degli abitanti, è previsto che per i primi cinque anni saranno corrisposti i soli interessi del mutuo, che faranno carico allo Stato; mentre successivamente si corrisponderanno quote di capitali e di interessi con un intervento dello Stato per assicurare un saggio di favore.

Ritiene opportuno che nell'articolo 2 del progetto, primo comma, dopo le parole « diminuita del ricavo » si aggiungano le parole « in conto capitale », precisazione autorizzata dai Ministri competenti.

SCOTTI poichè nella relazione al progetto si parla di una zona industriale da istituire, a parte tutta la simpatia che egli ha per la Sicilia e per la nobile città di Palermo, deve confermare le sue riserve sulla opportunità del pullulare di queste zone industriali che finiscono sempre col rappresentare un onere sensibile per lo Stato. Ritiene che la creazione di tali zone dovrebbe essere conte-

nuta in limiti strettamente necessari, prendendosi come criterio di non creare zone industriali che poi rappresentino dei dop-pioni, ma soltanto zone giustificate da ragioni geografiche o di sfruttamento di materie prime locali. Ciò anche per evitare situazioni di privilegi di certe zone in danno di altre.

Anche la zona industriale di Palermo quindi dovrebbe esercitare una attività giustificata dalla economia locale.

BRUNI, pur approvando il provvedimento in esame, rileva che anche la Commissione suprema di difesa non si è dichiarata favorevole all'indirizzo di accentrare troppo le attività industriali di importanza vitale per il Paese.

MORSELLI dissente dal camerata Scotti, perchè pensa che le zone industriali sono elementi propulsori di primo ordine per lo sviluppo economico del Paese. Senza dubbio, però, le industrie non devono essere create artificiosamente, bensì devono utilizzare e potenziare possibilità locali. La zona industriale di Palermo potrà così avere il suo sviluppo, impiegando materie prime del posto, come ad esempio il sale, per alimentare stabilimenti per la produzione della soda.

SCOTTI rileva che le zone industriali richiedono una quantità di opere costose.

MORSELLI osserva che tali opere non sono inutili, bensì potenziano la Nazione. È convinto che la zona industriale di Palermo rappresenta una spesa produttiva.

CAPRI CRUCIANI rileva che il creare stabilimenti industriali entro ristrette cerchie, costituisce un serio pericolo per il caso di guerra.

BRUNI crede che non si possano in materia adottare criteri assoluti, perchè se dal punto di vista economico il creare zone industriali è più vantaggioso che far sorgere stabilimenti sparsi, d'altra parte, dal punto di vista della difesa, la creazione di zone industriali costituisce un pericolo. Occorre caso per caso esaminare le situazioni, tenendo presenti entrambi gli aspetti del problema.

MORSELLI osserva d'altra parte che lo sviluppo industriale di un Paese non può essere subordinato ad una permanente preoccupazione di guerra.

PALERMO, *Relatore*, afferma la necessità che la Sicilia sia messa in condizioni industriali tali per cui possa sopperire anche alle necessità del nuovo incremento di vita che sarà determinato dall'appoderamento voluto dal Duce. La Sicilia ha pochissime industrie e dovendosi scegliere una zona indu-

striale, la località più indicata è Palermo. È poi logico che le industrie non dovranno costituire doppioni bensì appoggiarsi alle materie prime locali.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 1° del disegno di legge.

(È approvato).

Pone ai voti l'articolo 2 con l'emendamento proposto dal camerata Palermo.

(L'art. 2 è approvato con tale emendamento. Si approva anche l'art. 3).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Ulteriori provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per la Case degli Impiegati dello Stato, « I. N. C. I. S. », per la costruzione nell'Africa orientale italiana di abitazioni per il personale civile e militare. (405)

MEZZETTI, *Relatore*, rileva la opportunità di questo disegno di legge col quale si eleva da 50 a 100 milioni di lire l'importo complessivo delle somme che la Cassa depositi e prestiti e gli altri enti sono autorizzati a mutuare all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per le sue costruzioni nell'Africa orientale italiana. Nelle colonie dell'Impero, infatti, occorre incrementare l'attività costruttrice di alloggi, e nello stesso tempo mitigare il canone di fitto, per andare incontro ai locatari i quali percepiscono uno stipendio non corrispondente al costo della vita. A tal fine per l'estinzione dei detti mutui, il contributo a carico del bilancio dello Stato viene all'articolo 1 elevato dal 2 al 3 per cento.

CAPRI CRUCIANI rileva che se gli impiegati potessero corrispondere fitti adeguati al costo delle costruzioni, queste ultime sorgerebbero con vantaggio per parte dell'iniziativa privata, stimolando una concorrenza che porterebbe a costruzioni di minor costo. Se invece si vogliono incoraggiare costruzioni largamente sovvenzionate dallo Stato, queste costeranno molto di più. Ritiene che sarebbe più opportuno assegnare una congrua indennità di caro alloggio agli impiegati civili e militari finché le costruzioni in Africa orientale italiana non si ravvisino sufficienti e di conseguenza a prezzo accessibile.

MEZZETTI I, *Relatore*, è d'opinione che per l'Africa orientale le provvidenze conte-

nute nel disegno di legge costituiscono un incitamento ed un incoraggiamento.

PRESIDENTE assicura comunque che le osservazioni del camerata Capri-Cruciani saranno prospettate al Ministro competente.

Pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Contributo straordinario per la colonizzazione della Nurra. (408)

PRESIDENTE comunica che il camerata Nannini, relatore del disegno di legge, essendo richiamato alle armi, ha inviato la seguente relazione scritta:

« L'Ente Ferrarese di colonizzazione, costituito con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1933-XI, svolge la sua attività sul comprensorio di bonifica della Nurra, nella regione nord-occidentale della provincia di Sassari, su una estensione di oltre 93,000 ettari.

« La trasformazione fondiaria e l'appoderaamento del primo lotto di bonifica sono stati condotti a termine con il compimento, nell'anno 1938-XVI, di oltre 50 chilometri di canalizzazione, con la costruzione di 52 chilometri di strade di bonifica ed interpoderali e con la costituzione di 100 poderi della estensione media di 30 ettari dotati di casa colonica, composta di quattro camere, cucina, magazzino, deposito attrezzi e forno. Alla casa è annessa la stalla per 8 capi, porcile, pollaio, concimaia.

« L'Ente ha iniziata l'opera di appoderaamento di altri 14.000 ettari di terreno.

« Il finanziamento dell'Ente è stato assicurato, nel quadriennio 1933-XI-1936-XIV, da un contributo deliberato dalle associazioni professionali della provincia di Ferrara.

« Ampliati i compiti dell'Ente e stabilito che l'opera di colonizzazione proseguirà con elementi appartenenti anche ad altre provincie, si è determinata la necessità di assicurare all'Ente stesso il necessario finanziamento »

« A ciò provvede il disegno di legge in esame, che, per quanto è sopra esposto, si raccomanda per l'approvazione ».

PRESIDENTE osserva che non trattasi di nuove erogazioni, dato che la spesa di 50 milioni farà carico ai fondi autorizzati con l'articolo 1 della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 1002.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del Ministro plenipotenziario di prima classe Giovanni Marchi. (411)

BRUCHI, *Relatore*, è sicuro di interpretare il sentimento ed il pensiero della intera Commissione del bilancio affermando che questo provvedimento rappresenta un atto di doveroso omaggio alla memoria di un uomo che ha servito tanto nobilmente il Regime e la Patria. (*Applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Appannaggio di Sua Altezza Reale il Principe Aimone Roberto di Savoia Aosta Duca di Spoleto. (412)

CAPRI CRUCIANI, *Relatore*, sicuro interprete dell'unanime sentimento dei camerati, prende occasione dalla discussione di questo disegno di legge per formulare l'augurio che le fauste nozze dell'augusto Principe Aimone di Savoia Aosta, Duca di Spoleto, con Sua Altezza Reale Irene di Grecia — le quali tornano ad innestare in un rinnovato clima imperiale la grazia e la beltà elleniche sul ferrigno tronco dell'Italia di Mussolini — siano per essere feconde di molti vigorosi virgulti. Spirito forte ed audace nelle pacifiche competizioni come nelle imprese di guerre, Sua Altezza Reale il Duca di Spoleto, è continuatore degnissimo delle grandi virtù della Casa Sabaudia, e riflette le ammirate virtù guerresche dell'invitto Comandante della Terza Armata (*Applausi*).

PRESIDENTE si associa alle nobili parole del camerata Capri Cruciani.

Pone in votazione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Assegnazione alla Gioventù Italiana del Littorio di un contributo annuo dello Stato in aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore. (416)

MOLFINO, *Relatore*, rileva che con questo disegno di legge, alla Gioventù Italiana del Littorio, indipendentemente dai contributi di privati e di enti, viene assicurata una assegnazione annua dello Stato di 200 milioni di lire a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

Osserva che i nuovi mezzi consentiranno soprattutto un migliore svolgimento dell'istruzione premilitare dei giovani, la quale costituisce per lo Stato Fascista anche una ragione di economia, perchè evita di ricorrere all'aumento del periodo di ferma resosi invece necessario in altre nazioni. L'istruzione premilitare dei giovani, infatti, dà possibilità all'esercito, alla marina ed all'aeronautica di avere militari con un buon grado di addestramento. Provvido quindi è l'intervento dello Stato per secondare lo sforzo che il Partito compie per la Gioventù Italiana del Littorio, ed in particolare per la istruzione premilitare.

Esprime anche il voto che compatibilmente con le esigenze delle Forze Armate si facciano più larghe assegnazioni ai premilitari, ai quali con i nuovi mezzi forniti dallo Stato potrà anche essere assicurato l'uniforme.

PRESIDENTE domanda se la Milizia, cui precedentemente la istruzione premilitare era affidata, avesse dei fondi.

MOLFINO dichiara che indubbiamente alla Milizia erano stati concessi dei fondi, ma molto modesti perchè essi servivano per spese determinate. Non si dava ai premilitari l'uniforme, che comporta nel complesso una spesa cospicua.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione dei disegni di legge: Aumento del Fondo di dotazione della sezione autonoma di credito cinematografico istituita presso la Banca nazionale del lavoro. (420) — Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei redditi derivanti dalla produzione di pellicole a lungo ed a corto metraggio dichiarate nazionali (con rinvio) (421)

PRESIDENTE propone che i due disegni di legge all'ordine del giorno che riguardano la cinematografia formino oggetto di unica discussione per la loro evidente connessione.

(*Così rimane stabilito*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

SUVICH, *Relatore*, rileva che questi due provvedimenti rientrano in quell'opera che da tempo lo Stato persegue per aumentare la produzione cinematografica e per rendere indipendente dall'estero la cinematografia italiana.

In un momento in cui le condizioni di tale industria si sono aggravate per ragioni di indole varia, lo Stato ha accolto la invocazione della industria cinematografica per la concessione di nuovi aiuti.

Col primo dei disegni di legge in esame si apporta un ulteriore incremento al fondo di dotazione della sezione autonoma per il Credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, in modo da assicurare un più adeguato sviluppo al credito a favore della cinematografia nazionale. Il Tesoro dello Stato darà quindi alla Sezione un nuovo apporto di cinque milioni di lire ed un contributo di dieci milioni di lire destinato a costituire uno speciale fondo di riserva per la Sezione.

Il disegno di legge autorizza anche l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Istituto nazionale fascista della Previdenza sociale a sottoscrivere quote di conferimento, per l'ulteriore incremento del fondo.

L'altro provvedimento riguarda l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile dei redditi derivanti dalla produzione di pellicole a lungo ed a corte metraggio, dichiarate nazionali, ed edite nel triennio dalla data di pubblicazione della legge in esame.

Ritiene che questi provvedimenti siano sostanzialmente ed in un primo tempo utili e di notevole portata, e meritino quindi l'approvazione della Commissione.

Deve tuttavia esprimere qualche riserva su quella parte della relazione in cui è detto che in definitiva anche l'Erario si avvantaggerà della esenzione concessa, in quanto al termine del periodo di agevolazione l'Erario si troverà di fronte ad una massa imponente assai più vasta e redditizia. È evidente che se siffatta dichiarazione dovesse estendersi a tutta la produzione italiana si dovrebbe venire alla conseguenza di rinunciare all'incasso delle imposte per un determinato numero di anni per dare la possibilità di incrementare questa o quella industria italiana.

MAZZINI rileva che mentre con uno dei provvedimenti in esame si concedono contributi all'industria cinematografica, con l'altro si rinuncia all'imposta sul reddito. Non crede giustificata tale esenzione, perchè quando

c'è un reddito è giusto che si paghi l'imposta. Rileva che troppe esenzioni vengono concesse come chiaramente è risultato dall'esame di diversi progetti di legge oggi discussi.

SUVICH, *Relatore*, non crede che i due disegni di legge siano fra loro in contrasto, perchè sono entrambi diretti ad agevolare l'industria cinematografica, che è molto rischiosa e delicata.

CAPRI CRUCIANI nota che l'industria cinematografica in Italia è in condizioni di minorità, soprattutto perchè il numero delle sale cinematografiche sono troppo poche per consentire uno sviluppo adeguato di questa industria. Tanto che un film, se non può andare al di là dei confini, è di solito passivo.

Se si parte dal principio che la produzione cinematografica è un utile strumento di penetrazione di italianità all'estero, è necessario produrre film ben costruiti, con ottimi artisti, perchè siano proiettati fuori d'Italia. La forma di esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, è una forma di aiuto come un'altra.

Ritiene quindi opportuno che lo Stato intervenga a favore dell'industria cinematografica.

ARLOTTI crede che quando lo Stato, che impone i tributi, interviene per concedere delle esenzioni, vuol dire che ci sono delle ragioni di carattere superiore che giustificano il provvedimento.

PRESIDENTE precisa che la discussione non verte sulla opportunità dell'intervento dello Stato a favore della cinematografia, che è materia di particolare competenza del Ministero della cultura popolare. Il quesito posto dal camerata Mazzini concerne la opportunità della esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per quelle produzioni cinematografiche che danno un reddito.

Ritiene che possa approvarsi il disegno di legge concernente l'aumento della dotazione per l'Ente cinematografico e rinviarsi il disegno di legge relativo alla esenzione tributaria, per chiedere delucidazioni al Ministro delle finanze.

SUVICH, *Relatore*, si associa.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo unico del disegno di legge n. 420.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Rinvia ad altra riunione il seguito della discussione del disegno di legge n. 421.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario per gli impianti idroelettrici da costruire in Sicilia ed in Sardegna. (445)

PALERMO, *Relatore*, ricorda che nel maggio 1938 venne concesso un contributo statale per la costruzione di serbatoi in Sicilia ed in Sardegna e per la regolazione del Lago Maggiore. Si fece riferimento al testo unico sulle Acque con limitazione del contributo nella misura del 60 per cento, esclusa quindi la spesa dell'impianto idroelettrico vero e proprio.

Ora, in Sicilia ed in Sardegna, si incontrano grandissime difficoltà economiche per costruire questi impianti, dappoichè i corsi di acqua sono a carattere torrentizio.

In Sardegna si è anche provveduto alla produzione di energia termo-elettrica con il carbone ricavato dall'isola.

Nota che i lavori della centrale idroelettrica dell'Alto Flumendosa furono sospesi per mancanza di fondi, mentre sarebbe opportuno completare tale centrale.

Ad ovviare gli inconvenienti suddetti prevede questo disegno di legge, che consente il contributo fino ad un massimo del 60 per cento, non soltanto nella spesa del serbatoio ma anche per le opere principali degli impianti idro-elettrici. La maggiore spesa sarà di 3 milioni di lire ripartita in due esercizi.

Segnala che l'articolo 4 del disegno di legge fissa al 31 dicembre 1939 il termine per la presentazione delle domande di contributo anche per le concessioni in corso di istruttoria. Propone, avendone già avuta autorizzazione dai Ministri competenti, che il termine sia spostato al 31 gennaio 1940, per dare agio agli interessati di predisporre tempestivamente le domande.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli 1, 2, 3).

Pone ai voti la proposta di emendamento all'articolo 4 del camerata Palermo nel senso di sostituire le parole «31 dicembre 1939» con le parole «31 gennaio 1940».

(È approvata. — L'articolo 4 è approvato con tale modificazione).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Rinvio di disegni di legge.

PRESIDENTE avverte che è rinviata ad altra riunione la discussione dei seguenti disegni di legge:

Finanziamenti previsti dal Regio decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e dal Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574;

Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato a contrarre mutui per lire 100 milioni ed altri provvedimenti;

Contrattazioni dei titoli a termine;

Trasformazione dell'«Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie» in «Ente nazionale per le Tre Venezie»;

Aumento del contributo governativo annuo stabilito per il funzionamento del Centro Nazionale di studi sul Rinascimento;

Assunzione da parte del Demanio dello Stato del compendio termale delle Acque della Salute di Livorno;

Istituzione dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo;

Illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi e contributi legalmente non dovuti.

La riunione termina alle 18,30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Provvidenze per i centri rurali nella zona del Tavoliere di Puglia e del Volturno. (407)

ART. 1.

Tutte le opere stradali, edilizie e di altra natura, inerenti alla costruzione di nuovi centri comunali e borgate rurali nelle zone del Tavoliere di Puglia e del Volturno — nelle quali si attua, a cura dell'Opera Nazionale per i Combattenti, il piano di trasformazione fondiaria di cui al Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1847 — che con decreto del Ministero per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, siano riconosciute determinate da esigenze di carattere statale e non riguardanti le competenze di altri enti, restano di pertinenza dello Stato ed a totale suo carico.

ART. 2.

Il Ministero per l'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere all'Opera Nazionale per i Combattenti — entro il limite massimo di spesa di lire 45 milioni — da stanziarsi con decreti del Ministro delle finanze ripartitamente negli esercizi 1939-40, 1940-41, 1941-42 — l'esecuzione delle opere indicate nell'articolo precedente, sulla base dei progetti da compilarsi dall'Opera stessa.

La concessione, l'esecuzione e la liquidazione delle opere sono regolate dalle disposizioni vigenti per le opere pubbliche di bonifica.

L'approvazione dei progetti da parte del Ministero per l'agricoltura e foreste tiene luogo della dichiarazione di pubblica utilità.

È fatta salva la competenza del Ministero dei lavori pubblici per opere dello Stato e degli Enti locali, a termini della legge 18 maggio 1931-IX, n. 544.

ART. 3.

Alla spesa di lire 45 milioni si farà fronte con le assegnazioni di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI,

n. 12, restando, peraltro, modificati come appresso sia i limiti d'impegno che i corrispondenti stanziamenti stabiliti all'articolo 2 di detto Regio decreto-legge e nuove successive modificazioni:

a) limiti d'impegno

1°) in aumento:

esercizi dal 1939-40 al
1941-42 + L. 15,000,000

2°) in diminuzione:

esercizi dal 1949-50 al
1951-52 — » 15,000,000

b) stanziamenti

1°) in aumento:

esercizi 1939-40 . . . + » 5,000,000
» 1940-41 . . . + » 10,000,000
» 1941-42 . . . + » 15,000,000
» 1942-43 . . . + » 10,000,000
» 1943-44 . . . + » 5,000,000

2°) in diminuzione:

esercizi 1951-52 . . . — » 5,000,000
» 1952-53 . . . — » 10,000,000
» 1953-54 . . . — » 15,000,000
» 1954-55 . . . — » 10,000,000
» 1955-56 . . . — » 5,000,000

Aumento del numero di pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia. (360)

ART. 1.

Il numero massimo delle pensioni da concedere ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia per il grado di cavaliere viene elevato da 625 a 700. Nel detto limite sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse e da concedere alle bandiere delle armi, corpi e reparti militari.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

Verificandosi delle vacanze nei gradi superiori dell'Ordine, potranno essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.

ART. 3.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra le variazioni occorrenti alla esecuzione della presente legge, che ha vigore dal 1° luglio 1939-XVII

Sistemazione finanziaria del comune di Vicenza. (440)

ART. 1.

I resti di capitale al 1° gennaio 1939-XVII dei mutui di cui alla tabella annessa alla presente legge, concessi dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Vicenza, saranno unificati e trasformati in un nuovo mutuo ammortizzabile in 50 anni, a decorrere dalla data suindicata, al saggio del 5.80 per cento.

In considerazione dei minori saggi d'interesse dei mutui da trasformare e tenuto conto del residuo periodo di ammortamento dei mutui stessi, l'annualità verrà ridotta, per i primi dieci anni, di una quota corrispondente agli interessi del 2.1273 per cento.

ART. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Vicenza un mutuo di lire 15 milioni ammortizzabile in 50 anni al saggio normale del 5.80 per cento da servire per l'estinzione di debiti contratti con vari Istituti.

ART. 3.

È concesso al comune di Vicenza, per la durata di dieci anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40, un contributo annuo a carico dello Stato di lire 150,000, a titolo di concorso negli oneri derivanti dai prestiti contratti durante la guerra.

ART. 4.

Gli atti relativi alle operazioni contemplate dagli articoli 1 e 2, sono soggetti alla imposta fissa di registro ed ipotecaria di lire 20 per ciascuna formalità.

ART. 5.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA.

MUTUI CONCESSI
DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
AL COMUNE DI VICENZA
DA UNIFICARE E TRASFORMARE.

Data del provvedimento di concessione	Importo del mutuo	Resto di capitale al 1-1 1939
8- 5-1910 L.	3,969,000 —	2,669,955.68
21- 4-1921 »	1,050,000 —	915,992.58
4- 7-1931 »	15,000,000 —	13,683,559.58
12- 5-1921 »	446,200 —	316,423.83
25-11-1929 »	455,030 —	409,866.35
10-10-1931 »	400,000 —	369,873.52
10-10-1931 »	190,000 —	175,689.92
10-10-1931 »	27,001 —	24,967.39
10-10-1931 »	192,000 —	177,539.29
10-10-1931 »	863,495 —	798,459.84
10-10-1931 »	54,591 —	50,479.41
10-10-1931 »	31,278 —	28,922.26
10-10-1931 »	75,300 —	69,628.69
10-10-1931 »	19,685 —	18,202.39
10-10-1931 »	32,137 —	29,716.56
11- 3-1915 »	250,100 —	105,801.56
20- 6-1915 »	30,000 —	12,691.11
1- 9-1923 »	540,000 —	408,362.62
TOTALI . . L.	23,625,817 —	20,266,132.58

Convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1939-XVII, n. 725, 19 maggio 1939-XVII, n. 754, 29 maggio 1939-XVII, n. 763, 16 giugno 1939-XVII, n. 882 e 23 giugno 1939-XVII, n. 883, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39. (325)

ARTICOLO UNICO.

Sono convalidati i decreti Reali 9 maggio 1939-XVII, n. 725, 19 maggio 1939-XVII, n. 754, 29 maggio 1939-XVII, n. 763, 16 giugno 1939-XVII, n. 882 e 23 giugno 1939-XVII, n. 883, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1938-39.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Convalidazione dei Regi decreti 13 luglio 1939-XVII, n. 1072 e 22 luglio 1939-XVII, n. 1088, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40. (327)

ARTICOLO UNICO.

Sono convalidati i decreti Reali 13 luglio 1939-XVII, n. 1072 e 22 luglio 1939-XVII, n. 1088, coi quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1939-40.

Convalidazione dei Regi decreti 28 luglio 1939-XVII, n. 1121, 9 agosto 1939-XVII, n. 1195, 18 agosto 1939-XVII, n. 1293 e 24 agosto 1939-XVII, n. 1294, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40. (328)

ARTICOLO UNICO.

Sono convalidati i decreti Reali 28 luglio 1939-XVII, n. 1121, 9 agosto 1939-XVII, n. 1195, 18 agosto 1939-XVII, n. 1293 e 24 agosto 1939-XVII, n. 1294, coi quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1939-40.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1347, concernente assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40. (387)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1347, concernente assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (446)

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1939-40, sono introdotte le variazioni di cui all'unità tabella A.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, della cultura popolare, degli scambi e delle valute, per l'esercizio finanziario 1939-40, sono introdotte le variazioni di cui all'unità tabella B.

ART. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, della Libia, del Regio Istituto agronomico per l'Africa Italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dei patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1939-40, sono introdotte le variazioni di cui all'unità tabella C.

ART. 4.

Il limite d'impegno delle annualità occorrenti per i contributi a favore degli Istituti ed Enti autonomi per la costruzione di case popolari, previste dall'articolo 5 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1939-40, è elevato della somma di lire 1,000,000.

ART. 5.

Per la sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4,500,000, da stanziare negli stati di previsione del Ministero delle finanze, per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1941-42, in ragione di lire 1,500,000 annue.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

L'integrazione a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa, di cui all'articolo 2 della legge 16 giugno 1939, anno XVII, n. 851, è stabilita per l'anno 1939, nella somma di lire 1,200,000.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 7.

È autorizzata l'iscrizione negli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri, per l'esercizio finanziario 1939-40, delle somme occorrenti per le esigenze sottoindicate:

Ministero delle finanze:

lire 4,855,000 per l'acquisto di autovetture di rappresentanza per le Amministrazioni centrali dello Stato;

lire 3,000,000 per l'acquisto dei beni Farnesiani, in Caprarola, di proprietà degli eredi Borbone;

lire 600,000 per l'acquisto del palazzo Pandolfina in Palermo, da destinare a sede dei comandi e dei servizi della Regia guardia di finanza in detta città.

Ministero degli affari esteri:

lire 30,000,000 per ulteriori occorrenze connesse al rimpatrio degli italiani all'estero;

lire 10,000,000 per ulteriori spese inerenti alla partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di New York del 1939;

lire 869,221 da erogare a favore della Fondazione nazionale « Figli del Littorio » per il pagamento di annualità ad estinzione di mutui contratti anteriormente al 1938.

Ministero dell'educazione nazionale:

lire 350,000 per visite mediche da praticarsi, ai fini dell'orientamento professionale, agli alunni dei Regi Istituti d'istruzione media tecnica e delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale.

ART. 8.

È aumentata di lire 3,200,000 la somma da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1939-40, ai sensi dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2495, per l'ac-

quisto di materiali di armamento, di equipaggiamento e da esercitazione per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, restando in corrispondenza ridotte, di lire 1,600,000 ciascuna, le assegnazioni autorizzate dall'indicata disposizione legislativa, per gli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

ART. 9.

L'assegnazione di lire 185,000,000 stabilita per i servizi civili e politici in Albania con l'articolo 9 della legge 28 giugno 1939, anno XVII, n. 889, è elevata a lire 235 milioni.

In detta somma sono comprese lire 50,000,000 anticipate o da anticipare al Governo dell'Albania per le occorrenze seguenti:

lire 22,000,000 per l'organizzazione della Milizia fascista;

lire 8,000,000 per le spese d'impianto e di primo funzionamento della Milizia forestale;

lire 20,000,000 per le esigenze relative ai servizi di pubblica sicurezza.

ART. 10.

È aumentata di lire 400,000 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

ART. 11.

Il contributo annuo a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) in relazione al provento dell'addizionale due per cento, stabilito con l'articolo 6 della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808, in lire 5,000,000 per gli esercizi dal 1939-40 al 1950-51, è elevato, per l'esercizio finanziario 1939-40 a lire 10,000,000.

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1939-40**

a) *In aumento:*

Capitolo n. 143. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	L.	110,000 —
Capitolo n. 363. — Rifusione delle somme anticipate, ecc., per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, ecc.	»	9,500,000 —
Capitolo n. 373. — Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati, ecc., dello Stato, ecc.	»	55,000 —
		9,665,000 —
Totale degli aumenti	L.	9,665,000 —

b) *Modifiche di denominazioni:*

- Capitolo n. 77. — Imposta sulla fabbricazione degli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi (Regio decreto-legge 28 febbraio 1939-XVII, n. 334, convertito in legge con l'articolo 1 della legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739).
- Capitolo n. 86. — Sovrimposte di confine (esclusa la sovrimposta sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi).
- Capitolo n. 87. — Sovrimposta di confine sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi (Regio decreto-legge 28 febbraio 1939-XVII, n. 334, convertito in legge con l'articolo 1 della legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739).
- Capitolo n. 103. — Provento delle oblazioni ed ammende per contravvenzioni alle disposizioni dei testi unici di leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvati con i Regi decreti 15 gennaio 1931-IX, n. 117 e 5 giugno 1939-XVII, n. 1016, e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori.
- Capitolo n. 161. — Quota devoluta al tesoro dello Stato, nella misura di nove decimi, della sopratassa a carico degli studenti delle Regie Università e dei Regi Istituti di istruzione superiore e destinata alla costituzione di un fondo per la integrazione dei bilanci universitari (articolo 2 del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, convertito in legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 226).
- Capitolo n. 165. — Importo della sopratassa ettariale sulle riserve di caccia, da destinarsi a norma dell'articolo 86 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931-IX, n. 117, e dell'articolo 92 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016.
- Capitolo n. 166. — Importo della sopratassa sulle licenze di caccia e di uccellazione e sui divieti di caccia, riscossa dagli uffici del registro, da destinarsi a norma dell'articolo 86 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931-IX, n. 117 e dell'articolo 92 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016.
- Capitolo n. 195. — Provento della tassa ettariale per la costituzione delle riserve aperte di caccia (articolo 53 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931-IX, n. 117 e articolo 61 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016).
- Capitolo n. 313. — Valore nominale delle monete di bronzo all'alluminio da centesimi 5 e 10 (Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, convertito in legge 4 gennaio 1937-XV, n. 15 e Regio decreto 22 maggio 1939-XVII, n. 727).
- Capitolo n. 367. — Entrate proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623 e articolo 96 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito, con modificazioni, in legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA B.

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1939-40

CONTO DELLA COMPETENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 34. — Spese pel Senato del Regno	L.	5,570,000 —
Capitolo n. 36. — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie, ecc., dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative. . .	»	2,102,100 —
Capitolo n. 39. — Premi di operosità, ecc., al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	57,500 —
Capitolo n. 40. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	4,000 —
Capitolo n. 44. — Premi di operosità e rendimento, ecc. (Servizio speciale riservato).	»	430,000 —
Capitolo n. 45. — Indennità di missione, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	12,000 —
Capitolo n. 48. — Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato, ecc.	»	79,250 —
Capitolo n. 51. — Assegno all'Istituto centrale di Statistica del Regno, ecc.	»	130,000 —
Capitolo n. 63. — Contributi dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ecc.	»	290,000 —
Capitolo n. 64-bis (Di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo	»	350,000 —
Capitolo n. 65. — Indennità di missione, di trasferta, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 65-bis (Di nuova istituzione). — Spese di ufficio del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione	»	100,000 —
Capitolo n. 67. — Premi di operosità, ecc., al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	»	40,000 —
Capitolo n. 68. — Spese di funzionamento della Segreteria generale, ecc. (Commissione suprema di difesa)	»	10,620 —
Capitolo n. 69. — Premi di operosità, ecc. (Commissione suprema di difesa)	»	9,380 —
Capitolo n. 69-bis (Di nuova istituzione). — Sussidi al personale addetto alla Segreteria generale della Commissione	»	3,000 —
Capitolo n. 75. — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc., comandati a prestare servizio collettivo, ecc. (M. V. S. N.)	»	3,500,000 —
Capitolo n. 77. — Indennità eventuali agli ufficiali, ecc., per i servizi isolati, ecc. (M. V. S. N.)	»	200,000 —
Capitolo n. 80. — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici, ecc. (M. V. S. N.)	»	1,500,000 —
Capitolo n. 81. — Provvista, ecc. di mobili, ecc. (M. V. S. N.)	»	200,000 —
Capitolo n. 82. — Fitto, ecc. di locali, ecc. (M. V. S. N.)	»	500,000 —
Capitolo n. 84. — Provvista, ecc., di vestiario, ecc. (M. V. S. N.)	»	6,000,000 —
Capitolo n. 88. — Spese per gli impianti dei campi di tiro a segno, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 98. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei Conti - Servizi metropolitani)	»	420,000 —
Capitolo n. 99. — Indennità per missioni, ecc. (Corte dei Conti - Servizi metropolitani)	»	60,000 —
		21,967,850 —
<i>Da riportarsi</i>	L.	21,967,850 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 21,967,850 —
Capitolo n. 103. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei Conti, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 116. — Assegni fissi per spese di ufficio (Avvocatura dello Stato)	»	32,500 —
Capitolo n. 128. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	150,000 —
Capitolo n. 137. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc.	»	185,000 —
Capitolo n. 140. (<i>Modificata la denominazione</i>). — Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria per incarichi e studi nell'interesse dell'Amministrazione medesima (articolo 57 del Regio decreto 8 maggio 1924-II, n. 843)	»	25,000 —
Capitolo n. 142. — Sussidi al personale, ecc.	»	250,000 —
Capitolo n. 159. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro, ecc.	»	450,000 —
Capitolo n. 160. — Compensi agli uffici postali per il collocamento di buoni del Tesoro:	»	50,200 —
Capitolo n. 164 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Spese varie (esclusi i premi di operosità e rendimento) inerenti alle operazioni di debito pubblico, comprese quelle per il funzionamento delle commissioni istituite presso la Direzione generale del debito pubblico — Spese relative alla eventuale sostituzione di buoni del tesoro poliennali	»	303,000 —
Capitolo n. 171. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma	»	100,000 —
Capitolo n. 192. — Assegni, ecc. ai personali della Regia accademia, ecc. (Guardia di finanza)	»	180,000 —
Capitolo n. 196. — Casermaggio, materiali ecc. (Guardia di finanza)	»	2,400,000 —
Capitolo n. 197. — Spese per il servizio automobilistico (Guardia di finanza)	»	336,000 —
Capitolo n. 199. — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza	»	110,000 —
Capitolo n. 200. — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 202. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc. addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ecc.	»	112,000 —
Capitolo n. 203. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 206. — Fitto di locali per le Amministrazioni esterne, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 208. — Indennità di viaggio, ecc. al personale, ecc. degli uffici tecnici erariali	»	250,000 —
Capitolo n. 209. — Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto, ecc.	»	169,000 —
Capitolo n. 210. — Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	»	676,000 —
Capitolo n. 214. — Spese per la notificazione di atti concernenti la conservazione del nuovo catasto terreni	»	50,000 —
Capitolo n. 215. — Acquisto di strumenti, ecc. per la formazione e conservazione del nuovo catasto	»	250,000 —
Capitolo n. 217. — Spese per la pubblicazione della Rivista del Catasto, ecc.	»	15,000 —
Capitolo n. 286 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Mercedi alle visitatrici doganali inquadrate ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108 ed a quelle assunte in qualità di operaie giornaliera; acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria	»	410,000 —
Capitolo n. 289. — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali, ecc.	»	140,000 —
	<i>Da riportarsi</i> . . .	L. 29,501,550 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i>	L. 29,501,550 —
Capitolo n. 311. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . .	»	227,000 —
Capitolo n. 344-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Assegnazione straordinaria all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la quota a carico dello Stato, relativa all'impianto di un cavo telefonico-telegrafico fra Brindisi e Durazzo, di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Brindisi e Bari con diramazione a Taranto e per i collegamenti aerei fra Durazzo e Tirana (prima delle tre rate — legge 16 giugno 1939-XVII, numero 999)	»	9,000,000 —
Capitolo n. 365-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Assegnazione straordinaria all'Istituto centrale di statistica per l'esecuzione del 2° censimento industriale e commerciale	»	70,000 —
Capitolo n. 379. — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 384-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Spese per l'acquisto di autovetture di rappresentanza per le Amministrazioni centrali dello Stato	»	4,855,000 —
Capitolo n. 398. — Spese, ecc. per l'applicazione della legge 6 aprile 1933 — anno XI, n. 427, riguardante i contributi di miglioria, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 400. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori, ecc. nell'interesse delle aziende patrimoniali.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 402-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Assegnazione straordinaria per il finanziamento parziale del canale demaniale Regina Elena (legge 15 maggio 1939-XVII, n. 824 — 1 ^a delle 5 rate)	»	5,400,000 —
Capitolo n. 402-ter (<i>Di nuova istituzione</i>). — Contributi straordinari a favore dei comuni di Montecatini Terme e di Salsomaggiore per le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al funzionamento ed allo attrezzamento delle locali stazioni di cura (legge 11 aprile 1938-XVI, n. 533)	»	600,000 —
Capitolo n. 404-ter (<i>Di nuova istituzione</i>). — Spese per l'acquisto dei beni Farnesiani, in Caprarola, di proprietà degli eredi Borbone	»	3,000,000 —
Capitolo n. 439-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Somma da anticiparsi alla Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'impianto di un cavo telefonico-telegrafico sottomarino fra Brindisi e Durazzo, di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Brindisi e Bari con diramazione a Taranto e per i collegamenti aerei fra Durazzo e Tirana (legge 16 giugno 1939-XVII, n. 999 — prima delle tre rate)	»	9,000,000 —
Capitolo n. 440. — Somma da versare nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli per lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà delle somme autorizzate, ecc.	»	227,000 —
Capitolo n. 455. — Spese di liti — Indennità di viaggio, ecc. per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati, ecc.	»	55,000 —
Capitolo n. 483 (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Spese per il funzionamento della Commissione consultiva per il diritto di guerra, ecc.	»	45,000 —
Capitolo n. 487 (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Premi di operosità, ecc. al personale del Commissariato straordinario per le onoranze ai caduti in guerra	»	30,000 —
Capitolo n. 511 (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Assegnazione straordinaria per i provvedimenti previsti dall'articolo 336 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383	»	61,888,598 —
Capitolo n. 531 (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Acquisti eventuali di stabili e terreni	»	684,000 —
Capitolo n. 558 (<i>Aggiunto — In conto competenza — Modificata la denominazione</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori al 1939-40	»	3,774,000 —
	Totale degli aumenti	L. 131,437,148 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 447. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623, e articolo 96 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In aumento:

Capitolo n. 9. — Premi di operosità, ecc.	L.	15,000 —
Capitolo n. 36. — Spese per i servizi relativi agli Amministratori giudiziari, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 37. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. addetto ai servizi relativi agli Amministratori giudiziari, ecc. . . .	»	40,000 —
Capitolo n. 60 (<i>Aggiunto — In conto competenza — Modificata la denominazione</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1939-40	»	14,670,000 —
Totale	L.	<u>14,785,000 —</u>

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Tipografia riservata	L.	33,751 —
Capitolo n. 21. — Spese per materiali sanitari, ecc.	»	40,000 —
Capitolo n. 30. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	112,127 —
Capitolo n. 37. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc. . . .	»	500,000 —
Capitolo n. 44. — Retribuzioni, ecc. al personale locale in servizio all'estero	»	1,000,000 —
Capitolo n. 63. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	»	700,000 —
Capitolo n. 69-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Assegnazione straordinaria alla Fondazione nazionale « Figli del Littorio » per il pagamento di annualità ad estinzione di mutui contratti anteriormente al 1938 . .	»	869,221 —
Capitolo n. 69-ter (<i>Di nuova istituzione</i>). — Somme da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di lire 25,000,000 concesso alla Fondazione nazionale « Figli del Littorio » per la liquidazione delle passività arretrate contratte anteriormente al 1° novembre 1937-XVI (articolo 10 della legge 28 giugno 1939-XVII, n. 889 — prima delle 35 annualità)	»	1,636,650 —
Capitolo n. 69-quater (<i>Di nuova istituzione</i>). — Spese per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di New York dell'anno 1939	»	10,000,000 —
Capitolo n. 72. — Somma corrispondente alla quota parte di capitale, compresa nell'annualità, ecc., per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero, ecc.	»	66,011 —
Capitolo n. 97 (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Spese per l'arredamento e il completamento della nuova sede della Regia Ambasciata in Parigi	»	200,000 —
Capitolo n. 101 (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Spese per il rimpatrio degli italiani all'estero	»	30,000,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>45,157,760 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 25. — Stipendi, ecc., a funzionari, ecc.	L.	40,000 —
Capitolo n. 51. — Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero, ecc.	»	66,011 —
		106,011 —
Totale delle diminuzioni	L.	106,011 —

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 59-*decies*. — Contributi ed incoraggiamenti per la valorizzazione mineraria, industriale, agricola e commerciale del Paese.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

In aumento:

Capitolo n. 42. — Fondo da assegnarsi ai Governi coloniali, ecc. (Fondo scorta per i servizi militari).	L.	1,500,000 —
Capitolo n. 47 (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Spese per la vestizione, ecc., ed i mezzi tecnici per il corpo di polizia coloniale.	»	9,000,000 —
Capitolo n. 53 (<i>Aggiunto — In conto competenza — Modificata la denominazione</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1939-40	»	36,275
		9,036,275
Totale	L.	10,536,275 —

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc.	L.	10,000 —
Capitolo n. 59. — Spese per gli esami negli istituti d'istruzione media, ecc.	»	2,500,000 —
Capitolo n. 74. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc.	»	91,000 —
Capitolo n. 87. — Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc.	»	924,000 —
Capitolo n. 101. — Contributi a favore delle Regie Università, ecc.	»	285,500 —
Capitolo n. 110. — Biblioteche governative, ecc. Spese per gli uffici, ecc.	»	81,600 —
Capitolo n. 118. — Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia	»	1,766,000 —
Capitolo n. 121. — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, ecc.	»	63,000 —
Capitolo n. 137. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	3,840 —
Capitolo n. 143. — Soprintendenze alle antichità, ecc. Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554	»	23,000 —
Capitolo n. 156- <i>bis</i> (<i>Di nuova istituzione</i>). — Spese per visite mediche da praticarsi, ai fini dell'orientamento professionale, agli alunni dei Regi istituti d'istruzione media tecnica e delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale	»	350,000 —
Capitolo n. 156- <i>ter</i> (<i>Di nuova istituzione</i>). — Spese per sussidi in caso di parto o di aborto alle insegnanti non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi Istituti d'istruzione di ogni ordine e grado (articolo 29 lettera c) del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1)	»	300,000 —
		6,397,940
<i>Da riportarsi</i>	L.	6,397,940 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 6,397,940 —
Capitolo n. 174. — Fondo corrispondente ai versamenti, ecc. per integrare i bilanci delle Regie Università, ecc.	»	8,070,218.35
Capitolo n. 176. — Assegnazione per la pubblicazione degli scritti, ecc. di Leonardo da Vinci	»	10,000 —
Capitolo n. 177-ter (<i>Di nuova istituzione</i>). — Contributo dello Stato nelle spese occorrenti per l'edizione nazionale dei classici greci e latini	»	50,000 —
Capitolo n. 182 (<i>Aggiunto — In conto competenza — Modificata la denominazione</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1939-40	»	40,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 14,568,158.35

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 11. — Affitto di locali, ecc. per le Commissioni, ecc.	L.	10,000 —
Capitolo n. 115. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc.	»	466,000 —
Capitolo n. 122. — Premi di incoraggiamento ad autori, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 128. — Contributi, ecc. per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	40,000 —
	Totale delle diminuzioni . . .	L. 526,000 —

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Indennità di traslocamento, ecc.	L.	60,525 —
Capitolo n. 6. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 8. — Sussidi al personale, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 9. — Fitto di locali, ecc.	»	31,650 —
Capitolo n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. — Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali	»	5,055,725 —
Capitolo n. 43. — Sussidi per costruzione, ecc. di ambulatori antitracomatosi, ecc.	»	2,200,000 —
Capitolo n. 99. — Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale e ai comuni della provincia di Zara, ecc.	»	200,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 7,637,900 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 46. — Rimborso ai comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc.	L.	60,525 —
--	----	----------

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli archivi di Stato, per le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza — Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica — Spese per la pubblicazione di documenti degli archivi di Stato — Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 62. — Spese per l'acquisto di autoveicoli, ecc.	L.	175,000 —
Capitolo n. 75. — Edifici pubblici governativi	»	700,000 —
Capitolo n. 95. — Spese di liti e per arbitraggi, ecc.	»	293,500 —
Capitolo n. 100. — Opere in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli	»	550,300 —
Tot. degli aumenti	L.	<u>1,718,800 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 63. — Spese relative alla manutenzione, ecc.	L.	<u>175,000 —</u>
--	----	------------------

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 15-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Spese per il servizio di copiatura a macchina	L.	10,000 —
Capitolo n. 76 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Personale avventizio già in servizio nelle nuove provincie — Retribuzioni — Assegni personali — Aggiunta di famiglia — Assicurazioni sociali	»	30,000 —
Capitolo n. 104 (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato delle spese sostenute per stipendi, ecc.	»	220,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>260,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 19 — Vigilanza sulla pesca	L.	5,000 —
Capitolo n. 32. — Attrezzi, ecc. per le capitanerie di porto, ecc.	»	5,000 —
Capitolo n. 74. — Indennità temporanea mensile al personale, ecc.	»	30,000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>40,000 —</u>

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 95. — Spese per la costruzione e l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia per l'Esposizione Universale ed internazionale di Roma (articolo 5 del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 24 e articolo 4 del Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 272, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 25. — Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, ecc.	L.	15,000,000 —
Capitolo n. 44. — Spese per il Dopolavoro, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 59. — Premi per invenzioni, ecc.	»	5,000 —
<i>Da riportarsi</i>	L.	<u>15,105,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 15,105,000 —
Capitolo n. 60. — Contributo, ecc. all'ammortamento del mutuo, ecc. per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (articolo 11 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1184)	»	884,780 —
Capitolo n. 69. — Anticipazioni ai corpi, ecc. per provvedere alle momentanee deficienze di cassa, ecc.	»	3,000,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 18,989,780 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 37. — Servizi di artiglieria — Allestimento, ecc. di armi, ecc.	L.	100,000 —
Capitolo n. 39. — Servizi del genio — Lavori di mantenimento, ecc. dei fabbricati, ecc.	»	884,780 —
Capitolo n. 40. — Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, ecc. degli autoveicoli, ecc.	»	5,000 —
Capitolo n. 65. — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 67. — Spese per il rafforzamento dell'efficienza bellica dell'esercito, ecc.	»	600,000 —
	Totale delle diminuzioni . . .	L. 2,589,780 —

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 12. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc.	L.	150,000 —
Capitolo n. 14. — Sovvenzioni ad istituti, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 22. — Spese per la manutenzione, ecc. dei fari, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 29. — Corpo Reale equipaggi marittimi — Vestiario	»	1,600,000 —
Capitolo n. 39. — Premi per invenzioni, ecc.	»	94,000 —
Capitolo n. 78. — Miglioramento dell'efficienza bellica delle Piazze marittime, ecc.	»	1,600,000 —
Capitolo n. 81. — Fondo scorta per le Regie navi, ecc.	»	5,000,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 9,494,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi — Viveri	L.	150,000 —
Capitolo n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi — Soprassoldi, ecc.	»	1,000 —
Capitolo n. 33. — Servizio semaforico e radiotelegrafico — Soprassoldi, ecc.	»	3,000 —
Capitolo n. 41. — Armamenti navali, ecc.	»	3,000 —
Capitolo n. 54. — Difese marittime e costiere — Armi, ecc.	»	25,000 —
Capitolo n. 60. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.	»	52,000 —
Capitolo n. 61. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	»	50,000 —
	Totale delle diminuzioni . . .	L. 284,000 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

In aumento:

Capitolo n. 45. — Linee aeree civili (sovvenzioni chilometriche e fisse)	L.	40,000,000 —
--	----	--------------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 47. — Indennità di tramutamento, ecc. ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, ecc.	L.	9,000 —
Capitolo n. 49. — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, ecc.	»	115,016 —
Capitolo n. 52. — Premi di operosità, ecc. al personale della Milizia nazionale forestale, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 58. — Spese di viaggio, ecc. per sopraluoghi, ecc. per l'incremento della produzione granaria	»	900,000 —
Capitolo n. 77 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Spese per l'impianto di campi dimostrativi (articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e articolo 4 del Regio decreto-legge 19 novembre 1925, n. 2014, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; Regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2229, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 553; Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1653, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 178; legge 16 giugno 1939, n. 951)	»	700,000 —
Capitolo n. 78. (<i>Modificata la denominazione</i>). — Spese varie per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici e per le gare e i concorsi locali di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1316, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè per il concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e per il concorso nazionale di frutticoltura (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 901 e Regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2229, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 553 e Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1653, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 178; legge 16 giugno 1939, n. 951)	»	388,000 —
Capitolo n. 116. (<i>Modificata la denominazione</i>). — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica; a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera a) ad h), 6, 13, 49, 1° e 2° comma, 53 e 108 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articolo 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647; articolo 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543; articolo 5 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1847, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 e articolo 2 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1002)	»	25,000,000 —
Capitolo n. 117 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari; nonchè a sussidi e premi per azioni ed interventi antianofelici (articoli 2 - ultimo comma - 38, 40, 43, 47, 49 - 4° comma - 51, lettera b) e 53 del Regio decreto		

Da riportarsi . . . L. 27,122,016 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 27,122,016 —
13 febbraio 1933-XI, n. 215, articolo 4 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543; articolo 6 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1847, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 e articolo 3 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1002)	»	15,700,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 42,822,016 —
b) <i>In diminuzione:</i>		
Capitolo n. 3. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. del personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	L.	9,000 —
Capitolo n. 4. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati ed agenti del Ministero, ecc.	»	10,000 —
	Totale delle diminuzioni . . .	L. 19,000 —

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

In aumento:

Capitolo n. 75 (<i>Aggiunto - In conto competenza - Modificata la denominazione</i>). — Spese per l'adattamento e l'arredamento del fabbricato da adibire a sede dell'Ufficio metrico centrale	L.	200,000 —
--	----	-----------

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

In aumento:

Capitolo n. 24. — Retribuzioni, ecc. al personale locale in servizio presso gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero	L.	350,000 —
Capitolo n. 36. — Spese, ecc. relative all'attività teatrale e musicale	»	4,400,000 —
Capitolo n. 48. — Contributi per costruire, ecc. alberghi, ecc.	»	20,000,000 —
	Totale . . .	L. 24,750,000 —

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 24. — Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto Nazionale Fascista per il commercio estero, ecc.	L.	160,000 —
--	----	-----------

b) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 3. — Personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale: retribuzioni ed altri assegni fissi dovuti ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187 — Indennità di licenziamento dovute al personale non di ruolo che cessa dal servizio.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

In diminuzione:

Capitolo n. 48 (*Aggiunto*). — Spese per l'acquisto di mezzi automobilistici, ecc., pel Corpo di polizia coloniale L. 9,000,000 —

TABELLA C.

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE SPECIALI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1939-40.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 8. — Premi di operosità, ecc., al personale addetto al servizio della Massa L. 150,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 27. — Premi da corrispondere sulle somme versate, ecc. per quote del prodotto delle contravvenzioni, ecc. L. 150,000 —

2. — BILANCIO DELLA LIBIA.

ENTRATA.

In aumento:

Articolo n. 1. — Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari L. 5,000,000 —

SPESA.

Articolo n. 191-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Anticipazione alla Sezione autonoma della Cassa di Risparmio della Libia per la costruzione, l'acquisto e la gestione delle case popolari, dell'anticipazione concessa per la costruzione di nuclei di case popolari nei centri urbani della Libia (articolo 1 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1063 - 1^a rata) . . . L. 5,000,000 —

3. — BILANCIO DEL REGIO ISTITUTO AGRONOMICO
PER L'AFRICA ITALIANA.

ENTRATA.

In aumento:

Articolo n. 9. — Quota a carico del personale per assicurazioni L. 5,000 —
Articolo n. 10. — Gestione speciale dell'Azienda agraria e delle serre . . » 15,000 —
L. 20,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

SPESA.

a) *In aumento:*

Articolo n. 9. — Spese per servizi vari:			
a)	Sperimentazione agraria, ecc.	L.	5,000
b)	Contributo all'Università di Firenze, ecc.	»	11,000
d)	Museo, ecc.	»	16,000
			L. 32,000 —
Articolo n. 11.	— Contributo a pareggio dell'Azienda agraria e delle serre	»	15,000 —
Articolo n. 15.	— Pagamento dei premi di assicurazione, ecc.	»	5,000 —
Articolo n. 16.	— Gestione speciale dell'Azienda agraria e serre	»	15,000 —
			L. 67,000 —

b) *In diminuzione:*

Articolo n. 12.	— Spese impreviste	L.	47,000 —
-----------------	------------------------------	----	----------

c) *Modifiche di denominazione:*

Articolo n. 8. — Spese d'ufficio — Acquisto e manutenzione di mobili e materiali di arredamento — Illuminazione, acqua e riscaldamento — Cancelleria e spese postali, telegrafiche e telefoniche — Alloggio.

4. — BILANCIO DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 24.	— Assegni vari nonchè per ufficiatura, ecc.	L.	70,000 —
-----------------	---	----	----------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 34.	— Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	L.	70,000 —
-----------------	---	----	----------

5. — BILANCI DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI.

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 15.	— Fondo a disposizione per sovvenire il clero, ecc.	L.	312,110 —
Capitolo n. 25	(<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto	»	80,000 —
			L. 392,110 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 21.	— Rimborso all'Amministrazione del Fondo per il culto delle somme anticipate all'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici	L.	392,110 —
-----------------	---	----	-----------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

6. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 16. — Ricupero di somme imputate alla spesa, ecc.	L.	800,000 —
Capitolo n. 20. — Prodotti della vendita dei biglietti, ecc. (Autostrade)	»	280,000 —
Capitolo n. 21. — Proventi della pubblicità e vari (Autostrade)	»	100,000 —
Capitolo n. 23. — Prelevamenti dagli avanzi di gestione accertati fino all'esercizio 1937-38, ecc.	»	320,000 —
Capitolo n. 28. — Prestiti da contrarre per il pagamento dei lavori di sistemazione generale delle strade statali, ecc.	»	100,000,000 —
Capitolo n. 30. — Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	30,000,000 —
Totale	L.	<u>131,500,000 —</u>

b) *Modifica di denominazione:*

La denominazione della rubrica « Autostrade Milano-Laghi e Milano-Bergamo » è modificata nel modo seguente: « Autostrade Milano-Laghi, Milano-Bergamo e Bergamo-Brescia ».

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 36. — Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali, ecc.	L.	800,000 —
Capitolo n. 41. — Lavori di sistemazioni generali.	»	100,000,000 —
Capitolo n. 44. — Lavori (Autostrade)	»	473,000 —
Capitolo n. 45. — Personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori (Autostrade)	»	32,000 —
Capitolo n. 46. — Personale addetto all'esercizio (Autostrade)	»	105,000 —
Capitolo n. 47. — Spese generali di esercizio (Autostrade)	»	60,000 —
Capitolo n. 48. — Spese di accertamento, ecc. di proventi vari (Autostrade)	»	30,000 —
Capitolo n. 63. — Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	30,000,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>131,500,000 —</u>

b) *Modifica di denominazione:*

La denominazione della rubrica « Autostrade Milano-Laghi e Milano-Bergamo » è modificata nel modo seguente: « Autostrade Milano-Laghi, Milano-Bergamo e Bergamo-Brescia ».

7. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi.	L.	2,240,000 —
Capitolo n. 8. — Proventi del servizio vaglia-postali	»	1,000,000 —
Capitolo n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti.	»	2,500,000 —
Capitolo n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese iscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale-telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio postali	»	402,977.65
Capitolo n. 23. — Somma derivante dalla prescrizione dei crediti sui libretti postali, ecc.	»	7,500,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>13,642,977.65</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione . . .	L.	270,000 —
Capitolo n. 10. — Spese per medicinali e per visite medico-fiscali, ecc. .	»	50,000 —
Capitolo n. 12. — Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc. . . .	»	170,000 —
Capitolo n. 13 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli avvisi telefonici, degli espressi postali, dei pacchi postali urgenti e per la spedizione delle lettere radiomartime ricevute dalle navi — Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte od annullate	»	2,500,000 —
Capitolo n. 18. — Spesa per la fornitura delle divise uniformi, ecc. . .	»	650,000 —
Capitolo n. 25 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Spese per la Biblioteca ed il Museo postale telegrafico	»	5,000 —
Capitolo n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatori, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 32. — Rimborso alle Ferrovie dello Stato per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze, ecc.	»	490,000 —
Capitolo n. 33. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc.	»	270,000 —
Capitolo n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 42 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero e con l'Africa Orientale Italiana delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali — Rimborsi dovuti per spese di transito delle corrispondenze e dei pacchi scambiati con l'estero — Spese di cambio — Assicurazione per trasporto gruppi — Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere	»	2,250,000 —
Capitolo n. 44. — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, ecc.	»	52,214 —
Capitolo n. 49. — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali si sia verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc.	»	350,763.65
Capitolo n. 57. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc. .	»	100,000 —
Capitolo n. 70. — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 79. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 83. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico a Berna, ecc.	»	75,000 —
Capitolo n. 85 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione e la tubercolosi (Regi decreti nn. 3184 e 3158 del 30 dicembre 1923-II, Regio decreto-legge 27 ottobre 1927-V, n. 2055, convertito nella legge 20 maggio 1928-VI, n. 1132 e Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272) — Contributo a carico dell'Amministrazione per l'assicurazione del personale sistemato con contratto a termine ai sensi dei Regi decreti 6 gennaio 1927-V, n. 7; 15 agosto 1926-IV, n. 1733 e 27 settembre 1928-VI, n. 2226	»	2,760,000 —
Capitolo n. 86. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	1,900,000 —
Capitolo 93. — Spese per la gestione delle case economiche, ecc.	»	330,000 —
Totale degli aumenti		L. 13,642,977.65

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

8. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO
PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	355,000 —
Capitolo n. 13-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Assegnazione da parte dello Stato per l'impianto di un cavo telefonico-telegrafico sottomarino fra Brindisi e Durazzo, di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Brindisi e Bari con diramazione a Taranto e per i collegamenti aerei fra Durazzo e Tirana, da rimborsare in ragione della metà dall'Azienda ai sensi della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 999 (Prima delle tre rate)	»	18,000,000 —
Totale	L.	<u>18,355,000 —</u>

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 18. — Abbuoni e rimborsi vari	L.	250,000 —
Capitolo n. 27. — Spese per acquisto di impianti sociali, ecc.	»	105,000 —
Capitolo n. 35 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei e relativi manufatti e per l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti — Spesa per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico-telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Sicilia e la stazione amplificatrice di Caltanissetta (Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1078, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, numero 2348) — Spesa per l'ampliamento della rete nazionale in cavi sotterranei (Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1648, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2372) — Spesa per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico-telegrafico fra Durazzo e Brindisi, di un cavo sotterraneo fra Brindisi e Bari con diramazione a Taranto e di collegamenti aerei fra Durazzo e Tirana (legge 16 giugno 1939-XVII, n. 999)	»	17,700,000 —
Capitolo n. 36. — Indennità di missione al personale dell'Azienda, ecc.	»	300,000 —
Totale	L.	<u>18,355,000 —</u>

Autorizzazione della spesa di lire 4,500,000 per la costruzione di nuove caserme dei carabinieri Reali nei pressi di Villa Savoia in Roma. (371)

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 4,500,000 per la costruzione di nuove Caserme dei Reali carabinieri nei pressi di Villa Savoia in Roma.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze provvederà, con propri decreti, alla iscrizione della somma suddetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, da ripartirsi in tre quote annuali di lire 1,500,000 ciascuna, a carico degli esercizi finanziari 1939-40; 1940-41; e 1941-42.

Autorizzazione di spesa di lire 15,000,000 per completare la sistemazione stradale e le opere relative ai servizi generali della zona industriale di Apuania. (372)

ART. 1.

Per la prosecuzione delle opere relative alla sistemazione stradale e ai servizi generali della zona industriale di Apuania, è autorizzata la spesa di lire 15,000,000 in aggiunta a quella di lire 11,500,000, di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze provvederà, con propri decreti, alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 4,500,000 per ciascuno degli esercizi 1939-40, 1940-41, 1941-42, e di lire 1,500,000 per l'esercizio 1942-43.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1341 e 22 settembre 1939-XVII, n. 1407, concernenti maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. (388)

ARTICOLO UNICO.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1341 e 22 settembre 1939-XVII, n. 1407, concernenti maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1939-40.

Aumento del contributo governativo annuo stabilito per il funzionamento del Regio Istituto italiano per la storia antica e dell'annessa scuola di storia antica. (391)

ARTICOLO UNICO.

L'annuo contributo dello Stato, stanziato nella parte ordinaria dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per il funzionamento del Regio Istituto italiano per la storia antica e dell'annessa scuola di storia antica (capi-

tolo 116 dell'esercizio finanziario 1939-40) è fissato in lire 100,000, a decorrere da detto esercizio finanziario 1939-40.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le case degli Impiegati dello Stato a svolgere la propria attività nel Regno d'Albania a favore del personale civile e militare. (394)

ART. 1.

L'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato è autorizzato a svolgere la propria attività nel Regno d'Albania a favore del personale civile e militare.

Le località in cui dovranno sorgere le costruzioni saranno determinate con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dei lavori pubblici.

ART. 2.

Agli effetti del precedente articolo è autorizzata la somministrazione all'I.N.C.I.S., da parte dello Stato, di un fondo di lire 20 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Lo Stato corrisponderà all'I.N.C.I.S. il contributo annuo del 2 per cento ai sensi delle disposizioni vigenti. I fondi a tal uopo occorrenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

ART. 3.

L'I.N.C.I.S. restituirà la somma corrisposta ai sensi del precedente articolo 2, con l'interesse del 5 per cento, in cinquanta annualità costanti.

ART. 4.

In pendenza della emanazione delle norme per la esecuzione della presente legge, la rappresentanza dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato è demandata al Luogotenente generale dell'Albania, con facoltà di delega ad uno o più funzionari statali e saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'Istituto stesso.

Aumento della partecipazione dello Stato alla formazione del capitale della Società Anonima per Imprese etiopiche con sede in Roma. (395)

ARTICOLO UNICO.

Per la maggiore partecipazione dello Stato alla formazione del capitale azionario della Società Anonima per Imprese Etiopiche (S. A. P. I. E.) con sede in Roma, è autorizzata, a carico del bilancio del Ministero delle finanze, la spesa di lire 13,000,000 in due quote di lire 6,000,000 sull'esercizio finanziario 1939-40 e di lire 7,000,000 sull'esercizio finanziario 1940-41.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero delle finanze.

Maggiori poteri al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana nella gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 1939-40. (406)

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1939-XVII e per l'intero esercizio finanziario 1939-40 è concessa al Governatore generale la facoltà di trasportare fondi dall'uno all'altro articolo del bilancio dell'Africa Orientale Italiana e di istituire con i fondi stessi anche nuovi articoli.

Sono però vietati gli storni dalle spese civili a quelle militari, e quelli relativi agli stanziamenti per l'esecuzione dei lavori e delle attrezzature di primo impianto di cui al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2299, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 695.

ART. 2.

Durante l'esercizio 1939-40 il Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana ha facoltà di avvalersi delle eccedenze delle entrate effettive proprie dell'Africa Orientale Italiana, complessivamente rimosse in confronto a quelle previste, per sopperire a nuove e maggiori spese ordinarie e straordinarie, apportando con suo decreto le necessarie variazioni al bilancio.

ART. 3.

L'avanzo accertato sul bilancio dell'Africa Orientale Italiana alla chiusura dell'esercizio

finanziario 1938-39 è devoluto alla costituzione di un fondo di riserva da destinarsi:

a) a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali;

b) alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità.

I prelevamenti del detto fondo saranno disposti dal Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana con propri decreti.

ART. 4.

I provvedimenti adottati dal Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana, in virtù degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, dovranno essere immediatamente comunicati al Ministero dell'Africa Italiana ed a quello delle finanze.

ART. 5.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Trasferimento allo Stato della Villa Madama di Roma. (396)

ART. 1.

È autorizzato l'acquisto da parte dell'Amministrazione finanziaria di tutto il capitale azionario della Società Anonima Monte Mario di Roma, ed il conseguente trasferimento tra i beni patrimoniali dello Stato del complesso immobiliare denominato Villa Madama in Roma, costituente il patrimonio immobiliare della Società stessa.

ART. 2.

Per tale operazione è autorizzata la spesa fino a lire 17,000,000, ivi inclusa la sistemazione di tutte le passività ipotecarie o di altra natura gravanti sulla Società stessa e salve le cautele necessarie contro ogni possibile diritto di rivalsa dei suoi partecipanti per ogni e qualsiasi imposta e tassa tuttora accertabili od arretrate.

ART. 3.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a regolare con apposito atto i rapporti di natura patrimoniale concernenti la proprietà del mobilio, e degli arredi esistenti nella dipendenza del compendio immobiliare acquisito, denominato « Scuderie » e l'uso vitalizio della dipendenza medesima.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

Il Ministro delle Finanze è altresì autorizzato ad adottare ogni conseguente provvedimento per l'esecuzione della presente legge, e ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I provvedimenti e gli atti da porre in essere ai sensi degli articoli precedenti sono considerati nei riguardi tributari, compiuti nell'interesse dello Stato.

Costruzione di nuovi edifici postali e telegrafici. (397)

ART. 1.

La Direzione Generale delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad investire per un quinquennio una parte dell'avanzo netto annuale di gestione nella misura di lire due milioni per ciascun anno, a cominciare dall'esercizio 1942-43, mediante decreti del Ministero delle comunicazioni, nella costruzione e arredamento degli edifici postali e telegrafici e nell'ampliamento e adattamento di quelli da acquistarsi.

ART. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Provvedimenti per la sistemazione finanziaria del comune di Palermo. (403)

ART. 1.

È autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, a partire dall'esercizio 1939-40, della somma di lire venticinque milioni all'anno, per il periodo di cinque anni, a favore del comune di Palermo, a titolo di contributo per la sistemazione della gestione normale del bilancio, nonché per l'eliminazione delle deficienze di alcuni servizi del comune stesso, con particolare riguardo alla manutenzione stradale.

La somministrazione del contributo verrà effettuata entro il limite massimo di lire 25 milioni all'anno, in correlazione alle esigenze indicate nel comma precedente.

ART. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Palermo, per la sua sistemazione finanziaria, mutui, da ammortiz-

zarsi in 50 anni al saggio normale stabilito per i prestiti concessi dalla Cassa stessa, per l'importo che sarà stabilito con decreti del Ministro delle finanze e che in ogni caso non dovrà superare la somma di lire 52 milioni diminuita del ricavo in conto capitale dalla cessione di attività patrimoniali del comune predetto.

Per i primi 5 anni saranno corrisposti i soli interessi, da far carico interamente allo Stato, mentre per i successivi 45 anni saranno corrisposte annualità comprensive di capitale e di interessi, e lo Stato contribuirà al pagamento di questi ultimi in misura pari alla differenza fra il detto saggio normale e quello di favore del 4.50 per cento posto a carico del comune.

ART. 3.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze, le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ulteriori provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.), per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare. (405)

ART. 1.

È aumentato da cinquanta a cento milioni di lire l'importo complessivo delle somme che la Cassa depositi e prestiti e gli altri Enti menzionati nel primo comma dell'articolo 363 del testo unico approvato col Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sono autorizzati a mutuare all'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato, per le costruzioni nell'Africa Orientale Italiana, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 363 del citato testo unico.

Per la estinzione dei mutui dei detti cento milioni di lire e dei relativi interessi capitalizzati afferenti al periodo anteriore all'inizio dell'ammortamento, sarà provveduto a carico dei normali fondi del bilancio dell'Africa Orientale Italiana, con una quota costante annua, per cinquant'anni, pari al tre per cento del capitale mutuato.

ART. 2.

I mutui predetti saranno garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni che formano oggetto dei mutui stessi, nonché

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

da ritenuta sullo stipendio dei locatari, pari alla rata mensile di affitto.

I conservatori delle ipoteche, i funzionari e gli uffici comunque denominati aventi attribuzioni analoghe, provvederanno alle iscrizioni ipotecarie, in base a semplice atto di consenso dell'Istituto, senza l'intervento dell'Ente finanziatore, intendendosi implicita la accettazione di esso.

ART. 3.

Per il pagamento delle spese inerenti agli acquisti delle aree e delle costruzioni autorizzate dall'Istituto in base a contratti di appalto, perizie e fatture, i Governi dell'Africa Orientale Italiana, con l'osservanza delle norme sull'ordinamento amministrativo contabile, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1928-VI, n. 4622, sono autorizzati ad anticipare i fondi occorrenti mediante mandati da imputare all'articolo « Spese per conto di terzi » della categoria delle contabilità speciali e rimetteranno all'Istituto, alla fine di ogni mese, i documenti per il rimborso a carico dei mutui, da introitarsi al bilancio di entrata dell'Africa Orientale Italiana, all'articolo « Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi ».

Contributo straordinario per la colonizzazione della Nurra. (408)

ART. 1.

È data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Sottosegretariato di Stato per la bonifica integrale, di concedere all'Ente ferrarese di colonizzazione un contributo straordinario, entro il limite complessivo di 50 milioni, ed entro il limite massimo annuo di 5 milioni, nella spesa occorrente per la colonizzazione del comprensorio di bonifica della Nurra, secondo il piano di massima da approvare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nessun concorso dello Stato negli interessi, comunque previsto o mantenuto dal testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, può essere concesso su mutui per opere o spese relative alla colonizzazione prevista dal precedente comma.

Tale contributo sarà assegnato annualmente, in misura strettamente proporzionale al graduale sviluppo del piano generale di miglioramento fondiario e in base a certificati degli organi tecnici compartimentali.

ART. 2.

La spesa di lire 50 milioni da erogarsi in quote annue di lire 5 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1948-49, farà carico ai fondi autorizzati con l'articolo 1 della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 1002, restando la ripartizione annua, di cui all'articolo medesimo, modificata come appresso:

lire 123,750,000 per gli esercizi dal 1939-40 al 1946-57;

lire 5,000,000 per gli esercizi del 1947-48 e 1948-49.

Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del Ministro plenipotenziario di prima classe Giovanni Marchi. (411)

ARTICOLO UNICO.

Alla vedova del Ministro plenipotenziario di prima classe Giovanni Marchi, signora Margherita Gentili fu Giulio, è conferita, durante lo stato di vedovanza, in aggiunta agli altri assegni ad essa eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria annua di lire 8,000, a decorrere dal 1° febbraio 1939-XVII.

Appannaggio di S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta Duca di Spoleto. (412)

ARTICOLO UNICO.

L'appannaggio di lire 150,000 annue assegnato a Sua Altezza Reale il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto; con il Regio decreto-legge 24 agosto 1931-IX, n. 1093, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1577, è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII, ad annue lire 600,000.

Assegnazione alla Gioventù Italiana del Littorio di un contributo annuo dello Stato, in aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore. (416)

ART. 1.

In aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore è autorizzato, a favore della Gioventù Italiana del Littorio, per la piena attuazione degli scopi e dei compiti affidati alla istituzione, il contributo annuo dello Stato di lire 200 milioni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

Il fondo di cui al precedente articolo verrà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a decorrere dall'esercizio 1939-XVII-1940-XVIII.

Il Ministro per le finanze provvederà con suoi decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Aumento di 5 milioni del fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito cinematografico istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro. (420)

ARTICOLO UNICO.

Fermi restando i conferimenti di cui all'articolo 15 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, la partecipazione del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione della Sezione per il Credito cinematografico è aumentata di ulteriori 5 milioni da versarsi in tre rate annuali di lire 1 milione 666,666.65 ciascuna a partire dallo esercizio finanziario 1939-40.

Per l'ulteriore incremento del fondo, oltre alla Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati a sottoscrivere quote di conferimento l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, anche in deroga ai rispettivi statuti.

Presso la Sezione viene inoltre costituito uno speciale fondo di riserva di lire 10 milioni mediante versamenti annuali di lire 2,500,000 che lo Stato effettuerà alla Sezione stessa a partire dall'esercizio finanziario 1939-40.

Detto fondo può essere destinato, in tutto o in parte, a costituire depositi presso istituti partecipanti o altri Enti, a garanzia di operazioni finanziarie atte ad accrescere le possibilità di credito della Sezione.

Concessione di un contributo straordinario per gli impianti idroelettrici da costruire in Sicilia e in Sardegna. (445)

ART. 1.

In aggiunta alla spesa autorizzata con il Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 720, nel limite d'impegno per le annua-

lità, relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, che viene stabilita con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sarà compresa una particolare autorizzazione di lire 1,500,000 per ciascuno dei due esercizi 1940-41 e 1941-42, per provvedere alla concessione di un contributo straordinario statale nella spesa di costruzione delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna.

ART. 2.

Il contributo straordinario potrà essere accordato, a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze e delle corporazioni, per la costruzione degli impianti idroelettrici, che saranno ritenuti economicamente convenienti nei limiti del fabbisogno di energia in ciascuna delle due Isole.

ART. 3.

Tenendo conto anche dell'eventuale contributo nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali, in base agli articoli 73 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, il contributo straordinario statale potrà essere accordato fino alla misura massima del 60 per cento della spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici.

Per l'istruttoria delle domande saranno seguite le norme del citato testo unico e del relativo regolamento.

Negli atti di concessione saranno introdotte speciali clausole per la limitazione delle tariffe di vendita della energia elettrica e dell'acqua per irrigazione, che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

ART. 4.

Le domande di contributo, anche per le concessioni in corso d'istruttoria, dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 1940-XVIII e gli impianti dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 1942-XXI.

